

fessore Vallauri, 15; Pìngegnere Ferrati, 14; disperso, 1; annullato, 1.

Nella sezione di Vico sono 500 gli iscritti, votarono 158.

L'avvocato Capriolo ebbe voti 78; il conte Rey, 1; il professore Vallauri, 68; Pìngegnere Ferrati, 2; dispersi, 2; annullati, 7.

Nella terza sezione di Priero sono iscritti 106, votarono 57.

L'avvocato Capriolo ebbe voti 20; il conte Rey, 24; il professore Vallauri, 8; annullati, 5.

Così in tutto gli elettori sono 608, dei quali votarono 541, e divisero i loro suffragi come segue:

L'avvocato Capriolo ebbe voti 119; il conte Rey, 101; il professore Vallauri, 89; Pìngegnere Ferrati, 16; dispersi, 5; annullati, 15.

In questa prima votazione, nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio nel giorno 26 di detto mese, nel quale scrutinio i votanti della prima sezione furono 159, ed i voti si ripartirono come segue:

All'avvocato Vincenzo Capriolo, 57; al conte Rey, 100; nulli, 2.

Nella seconda sezione i votanti furono 165.

L'avvocato Vincenzo Capriolo ebbe voti 133; il conte Rey, voti 12.

Nella terza sezione votarono elettori 52.

L'avvocato Vincenzo Capriolo ebbe voti 41; il conte Rey, 41. Totale numero dei votanti, 586. Voti dati all'avvocato Vincenzo Capriolo, 201; al conte Rey, 155; Nulli, 2.

Perciò l'avvocato Vincenzo Capriolo, avendo ottenuto la maggioranza, fu proclamato deputato.

Le operazioni tanto delle sezioni, come dell'ufficio centrale, furono, in ogni loro parte, regolari, nè sorse alcun reclamo contro di esse.

Risulta dalle informazioni prese che l'avvocato Vincenzo Capriolo non è impiegato, epperò l'ufficio sesto vi propone la conferma dell'elezione.

(La Camera approva le conclusioni.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRESCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla prescrizione dei Buoni del Tesoro ed al pagamento di quelli smarriti.

Il signor relatore ha facoltà di parlare.

GALLENZA, relatore. La Commissione prese in considerazione l'emendamento proposto dal deputato Botta, e quello presentato dal conte di Revel, e stimò, vantaggiandosi dei lumi portati su quel soggetto dai due deputati testè nominati, di accettare ad unanimità la redazione di un nuovo emendamento proposto e sviluppato nel seno della Commissione dall'onorevole Arnulfo.

Questo nuovo emendamento è così concepito:

« Nel caso di allegato smarrimento o distruzione di Buoni del Tesoro *all'ordine*, il titolare, il suo erede od il cessionario, tale dichiarato per sentenza, potrà ottenerne la spedizione per duplicata, osservate le formalità prescritte dall'articolo 55 dell'editto 24 dicembre 1819.

« Scaduto il termine ivi stabilito e scaduta la mora portata dal Buono, potrà farsene il pagamento mediante cauzione durativa per un anno.

« Colui che si allegi cessionario, sebbene non sia tale dichiarato per sentenza, potrà altresì ottenere il duplicato del Buono *all'ordine* ed il pagamento come sopra, ma la cauzione da prestarsi dovrà durare per tutto il tempo per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni, di chiederne il pagamento all'erario.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento; la cauzione servirà a cautela dei terzi.

« Questa s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

« Sarà punito colla pena del carcere chiunque, avendo acconsentito all'alienazione di un Buono del Tesoro *all'ordine*, si procurerà dolosamente il duplicato. »

PRESIDENTE. La Commissione non intende svilupparlo?

ARNULFO. Domando la parola.

Il testè letto emendamento fu concertato con voto unanime dalla Commissione; siccome mi assunsi l'incarico di formularlo, darò alcune spiegazioni.

La Commissione considerò dapprima che, a rigore di diritto, si potrebbe volere che coloro i quali non presentano Buoni *all'ordine* all'erario non abbiano diritto di conseguirne il pagamento, poichè tale è la condizione dei possessori dei Buoni del Tesoro al portatore; condizione che non può essere cambiata, perchè non sono pagabili salvo *al portatore*. Quanto a quelli i quali sono possessori di Buoni *all'ordine*, e lo sono per ciò solo che dichiararono, nel prenderli, di volerli di tale natura, non possono, rigorosamente parlando, pretendere di essere meglio trattati, poichè in sostanza essi pagano per averli nè più nè meno di quello che pagano gli acquirenti di Buoni *al portatore*. Tuttavia la Commissione, sia per seguire, direi, la traccia che avvi sino a un certo punto nella legge sul debito pubblico del 1819, sia per tener conto degli emendamenti presentati dagli onorevoli deputati Botta e Di Revel, convenne in ciò, che si possa per legge stabilire qualche cosa in vantaggio dei possessori di Buoni del Tesoro *all'ordine*, ma che ciò debba farsi in modo che l'interesse dell'erario debba sempre essere tutelato, ed i titolari o possessori, in caso di perdita o distruzione di tali Buoni, possano ottenerne tuttavia il pagamento, mediante speciali cautele da procurarsi dallo Stato a favore di chiunque possa avere dei diritti sui Buoni medesimi per i contratti intervenuti; cautele che debbono essere di più o meno lunga durata, secondochè chi rielama un *duplicato* del Buono del Tesoro *all'ordine* smarrito o distrutto, è o lo stesso titolare o l'erede od un cessionario che legalmente giustifichi la sua cessione, od è un terzo il quale non ha giustificazione alcuna di essere cessionario di un Buono del Tesoro, ma si presenta a chiedere un duplicato colla nuda sua *allegazione* di esserne stato proprietario. Per conseguenza di queste premesse la Commissione propone che colui il quale è titolare di Buoni del Tesoro, oppure l'erede del medesimo, o chi abbia una sentenza in suo favore che dichiara che n'è cessionario, abbia ragione di pretendere un *duplicato* del Buono, mediante l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge del 1819; ma che, scaduta la mora del Buono, se vuole esigerlo tosto, debba prestare cauzione, la quale però debba durare soltanto per un anno; e ciò per la ragione che il titolare del Buono, l'erede od il legittimo cessionario è in condizione ben diversa di quello che non ha giustificazione alcuna di esserne proprietario. Ed è tanto più in condizione diversa, in quanto che, rigorosamente parlando, a termini del diritto civile, il debitore (nel caso nostro l'erario dello Stato) non deve conoscere altri, salvo il titolare per